

# MODELLI PROCESSUALI E VERITÀ

Piercamillo Davigo

Arel, 13 dicembre 2011

agenzia  
di ricerche  
e legislazione | AREL | fondata da  
nino andreatta

Piazza S. Andrea della Valle 6, 00186 Roma  
tel. 06 6877153 /4/5/6 telefax 06 6871054  
www.arel.it arel@arel.it

*in copertina:* David Hemmings in *Blow up* (1966)  
di Michelangelo Antonioni (foto M.G.M. - Contrasto)  
*responsabile delle pubblicazioni:* Mariantonietta Colimberti  
*grafica:* Attilio Baghino

Come sapete di mestiere faccio il giudice, anche se negli ultimi anni il giudice di legittimità, e quindi meno interessato alle valutazioni di merito che sono quelle che più toccano il problema del rapporto tra processo e verità. Non posso, quindi, che parlare della verità dal punto di vista di chi di mestiere fa processi.

La questione è complicata, e segna divisioni culturali profondissime, non soltanto all'interno del nostro paese, ma fra culture giuridiche molto diverse dal punto di vista storico e geografico. Anticipo subito, e chiarirò più avanti il perché, che ritengo sbagliata la strada che l'Italia ha intrapreso da una ventina di anni, ossia l'importazione di pezzi di processo anglosassone, perché essi sono più arcaici del nostro processo. Non è, dunque, vero che si tratti di una modernizzazione. Ma lo vedremo più avanti.

Devo fare una premessa per chiarire a cosa serve il processo, e che cosa si voglia da tale strumento.

Ci sono due visioni del processo, che possiamo immaginare come punti estremi di un segmento. Si tratta di modelli astratti, mentre i processi concretamente esistiti nel tempo e nello spazio si collocano lungo questo segmento verso l'uno o l'altro polo. Il primo modello è quello del processo come luogo e momento di ricostruzione della verità storica. Questo modello presuppone, quindi, che la verità storica esista e che possa essere conosciuta dagli uomini; il secondo modello, invece, vede il processo come luogo e momento di soluzione di una controversia.

Le due visioni non sono affatto identiche. Basti, per dimostrarlo, una considerazione: se il processo serve soltanto per risolvere una controversia, è chiaro che se non c'è controversia non c'è processo. Di qui il patteggiamento. In un processo tradizionale dell'Europa continentale, un istituto come quello del patteggiamento non era semplicemente comprensibile, per l'ovvia ragione che se il mestiere del giudice è accertare cosa è accaduto realmente, non basta che l'imputato

acceda al patteggiamento, perché è irrilevante che lui sia d'accordo a essere condannato. Tra l'altro, la libertà personale è un diritto indisponibile; inoltre, l'Italia è il curioso paese dove la gente patteggia ma poi fa ricorso per Cassazione, deducendo che ha patteggiato ma che andava assolta. Questo succede perché se si ritiene che la verità non esiste tutto è possibile, anche manifestazioni *clowniste* come queste che ho ricordato, e che causano ulteriore aggravio di un apparato giudiziario già molto affaticato.

Quali sono, allora, le conseguenze della scelta di uno o dell'altro modello processuale? Se si sceglie la strada del processo come strumento per la ricostruzione della verità storica, allora si dà per scontato che la verità storica esiste. Inoltre, si presume che questa verità sia in qualche modo conoscibile dagli uomini; e, infine, che è necessario fissare – e anche questo è molto importante perché il tempo vanifica il ricordo delle cose – il più presto possibile i dati che consentano di ricostruire questa verità. I dati saranno poi conoscibili nelle fasi successive del processo. In termine tecnico si dice che il processo viene *istruito*.

Se, invece, si ritiene che il processo serva a risolvere una controversia, allora non c'è nulla al di fuori del contraddittorio tra le parti. Non esistono, quindi, prove precedenti al contraddittorio delle parti. Ed anche quelle formate prima intanto entrano in quanto ci sia un accordo delle parti, salvo casi particolari.

Nella realtà ogni processo conosce delle contaminazioni dell'altra teoria.

Il processo che risolve una controversia è, per eccellenza, il processo civile, tant'è vero che nel processo civile le parti hanno l'assoluta disponibilità delle prove. Nel processo civile il giudice non può decidere di assumere autonomamente le prove che le parti non gli hanno dedotto. Se una parte ha ragione ma non deduce le prove, perde la causa. Se, invece, il processo serve a ricostruire la verità, quest'attività probatoria deve essere affidata anche al giudice, il quale ha il dovere di supplire all'inerzia delle parti, o di non accedere alla rappresentazione, che può essere errata, che le parti gli fanno per il perseguimento di un loro interesse particolare.

C'è poi un'ulteriore conseguenza: l'istruttore, nella tradizione italiana, ma non solo, poteva essere indifferentemente il giudice istruttore o il pubblico ministero, faceva lo stesso lavoro del giudice. Era, cioè, alla ricerca della verità storica. Emblema di questo era l'articolo 299 del codice di procedura penale del 1930, norma che si applicava per richiamo anche al pubblico ministero, che diceva che il giudice istruttore deve compiere *tutti e soltanto gli atti necessari* alla ricostruzione della verità. Tali atti erano poi alla base del giudizio.

Dal 1989 in Italia è stato introdotto un processo di tipo *accusatorio* dove c'è l'azzeramento, se non totale almeno in buona parte, delle prove raccolte in precedenza. L'idea è che se non c'è contraddittorio non c'è nemmeno prova, e la prova è solo quella che si forma nel contraddittorio. Questo a volte ha conseguenze molto divertenti. Una volta, quando ero pubblico ministero, stavo esaminando in dibattimento un teste, persona di buona cultura. Alla mia domanda di riferire i fatti di cui era a conoscenza sulla vicenda di cui si stava occupando il tribunale, si rivolse al presidente del tribunale dicendo che

confermava tutto quello che aveva raccontato ai Carabinieri e al pubblico ministero. Il presidente spiegò che il Tribunale non sapeva cosa lui avesse detto ai Carabinieri e al pubblico ministero e che quindi doveva raccontarlo di nuovo. Il teste lo guardò e gli chiese: «Ma veramente non sapete cosa ho detto ai Carabinieri e al pubblico ministero?». Alla risposta negativa del presidente esclamò: «E come fate a giudicare?». Mi sarei voluto alzare e andare ad abbracciarlo! Perché una persona sana di mente che entra in un'aula di giustizia e si rende conto di quali regole applichiamo, percepisce immediatamente che qualcosa non funziona. E quando qualcosa strida con il comune buon senso, non valgono poi i sofismi a rendere la cosa accettabile.

Devo ora fare una divagazione per poter parlare della prova, che è in stretto rapporto con la verità: dalla concezione che si ha della verità e del processo, infatti, deriva la natura della prova, che può essere di due tipologie molto diverse fra loro.

La prova può essere intesa come volta alla dimostrazione di qualcosa che è accaduto, o come argomentazione volta a convincere qualcuno che qualcosa è accaduto. E non si tratta della stessa cosa. La prova intesa come dimostrazione ha una



pretesa di scientificità, e non è un caso che vi sia una tendenza fortissima degli inquirenti, ma soprattutto dei giudicanti, a cercare prove il più possibile di carattere scientifico.

Si pensi a tutte le polemiche sul Dna, sui rilievi, eccetera, che si ritiene siano più tranquillizzanti delle mere prove dichiarative acquisite in contraddittorio. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che le prove dichiarative siano quanto di più debole in assoluto ci sia. I soggetti più pericolosi del processo penale sono i testi oculari perché non vedono le cose, o non le vedono tutte, o inventano cose che non hanno visto.

Se la prova è dimostrativa, allora il contraddittorio non serve a nulla, anzi, è devastante. Chiarisco subito: il ricordo degli uomini è qualcosa di molto delicato e labile. Noi non percepiamo tutto ciò che vediamo: operiamo una selezione, inquadrriamo gli elementi che abbiamo percepito secondo nostri schemi mentali già esistenti, che possiamo chiamare *pregiudizi*. Questi elementi vengono poi riferiti dopo essere stati rielaborati alla luce di tutto ciò che già si conosce. Allora, è già difficile cercare di ricostruire i fatti sentendo un teste tranquillamente seduto in ufficio, e chiedendogli

pazientemente se è sicuro di quel che dice; si immagini, quindi, in un'aula, magari sotto le telecamere, con esame, contro-esame, ri-esame, con domande volte a far cadere il teste in contraddizione, e si immagini se tutto questo serve davvero a ricostruire la verità. Sicuramente no. Serve, invece, a convincere il giudice, ma ciò è un'altra cosa!

Parlavo prima dei testi oculari: credo che gli esempi siano illuminanti per comprendere le questioni. Molti anni fa mi capitò un curioso caso, emblematico del modo in cui i testi possono, in assoluta buona fede, sviare il corso della giustizia. C'era stata una rapina in una gioielleria, il rapinatore a volto scoperto era entrato mentre il gioielliere era girato di spalle con la cassaforte aperta (oggi queste cose sono più improbabili perché ci sono le doppie porte con la chiusura, ma parliamo di una vicenda di oltre ventisei-ventisette anni fa); il rapinatore disse soltanto: «Non voltarti, è una rapina», dopo di che afferrò i gioielli e scappò via. L'orefice non lo vide mai, perché non si era mai girato, ma la moglie dell'orefice, dal retrobottega con la porta socchiusa, non vista, ebbe modo di osservare bene il rapinatore e lo riconobbe in una fotografia.

Il soggetto riconosciuto fu arrestato dopo vari mesi, e fu riconosciuto dalla moglie dell'orefice anche nella ricognizione di persona, ossia in mezzo a due persone somiglianti. L'imputato risponde al mio interrogatorio affermando che non è sicuro di aver compiuto quella rapina. Altre sì, ma quella no, e avrebbe bisogno di esser portato sul luogo del fatto per capirlo. Queste operazioni, che in televisione sembrano tanto facili, in pratica sono complesse, perché la direzione del carcere riceve l'ordine di tradurre il detenuto, incomincia a preoccuparsi per le possibilità di fuga, vuole mettere un certo numero di guardie, che però non ha, eccetera eccetera.

La dichiarazione, il riconoscimento fotografico, il riconoscimento di persona e la non negazione da parte dell'accusato, che semplicemente diceva di non ricordare se tra le tante rapine anche quella è sua, mi convincono per il rinvio a giudizio. In tribunale l'imputato ripeté la stessa storia; fu interrogata la teste che lo riconobbe nuovamente. A questo punto il difensore chiese al presidente – nel vecchio rito questa era la prassi – di domandare alla teste quale fosse l'accento del rapinatore. Sfido chiunque, sentendo tre parole in una

situazione stressante, con il marito sotto minaccia di arma da fuoco, a individuare un accento. Il presidente, però, ammise la domanda. La teste rispose con estrema sicurezza:

«Meridionale». Ma l'imputato invece parlava con un marcato accento veneto. Allora chiesi al presidente di domandare alla teste quale fosse il mio accento. Lei, nonostante io avessi già parlato il triplo dell'imputato, rispose che pur non avendo sentito molto bene le sembrava un accento del Sud.

Chiesi dunque di mettere a verbale il fatto che sono lombardo, discendente da famiglia lombarda, che ho sempre risieduto in Lombardia e che non avevo alterato il mio accento. Dato atto di questo, nella requisitoria affermai che la testimone non aveva affatto sentito l'accento durante la rapina, e che se anche lo avesse sentito non lo poteva aver riconosciuto, ma lo aveva integrato con i suoi pregiudizi. Siccome i rapinatori, i carabinieri e i magistrati in genere sono meridionali, lei aveva detto che il rapinatore parlava con accento meridionale e per la stessa ragione aveva sostenuto che anche il pubblico ministero aveva questo accento. Invece il rapinatore era veneto e il pubblico ministero lombardo.

Il tribunale andò in camera di consiglio e decise di assolvere l'imputato per insufficienza di prove. Nella motivazione si affermava che era vero quel che aveva detto il pubblico ministero, ma proprio questo dimostrava l'inaffidabilità della teste, che se si inventava l'accento poteva inventare anche il riconoscimento.

Siccome si deve decidere sulla vita delle persone, è chiaro che una decisione del genere è comprensibile.

Per questo dicevo che i testi oculari sono i soggetti in assoluto più pericolosi. Non c'è confronto tra l'affidabilità di un collaboratore di giustizia, magari killer professionista, e un teste normale. Il killer parla del suo "lavoro", e se descrive un omicidio lo fa da "tecnico", che spiega, in modo preciso, i dettagli sulle armi, sulla distanza, sul numero di colpi sparati, eccetera. Un teste oculare, invece, non è così preciso. Se si ascoltano sette testimoni di uno stesso fatto, si hanno di norma sette racconti diversi.

Ho sempre notato che, ad esempio, i verbalizzanti della Polizia giudiziaria hanno la curiosa tendenza a mettere in ordine numerico coloro che commettono il reato; se, ad

esempio, vengono ascoltati gli impiegati di una banca rapinata, tutti metteranno i rapinatori nello stesso ordine. Può essere che quindici testi oculari mettano nello stesso ordine numerico i rapinatori? Ovviamente no; si tratta dell'ordine che ha deciso l'ufficiale di Polizia giudiziaria che li sta interrogando e che riconduce tutti all'opinione che lui si è fatto sentendo il primo. Ed allora è chiaro che lì si va a fortuna, perché se il primo teste è preciso tutto procede bene, altrimenti si rischia che tutta l'indagine sia sviata.

Torniamo alla questione originale: cosa dicono i sostenitori del contraddittorio? Per prima cosa sostengono che la verità non esiste; inoltre, aggiungono, che se anche la verità esistesse, non sarebbe conoscibile dagli uomini. Infine, anche se fosse conoscibile dagli uomini, essa dipenderebbe dal contesto.

Il punto è questo: si fa una miscellanea della filosofia e dell'epistemologia moderna, affermando alcune cose che, secondo me, sono profondamente sbagliate. Si cita, ad esempio, la meccanica quantistica. Ora, è vero che di una particella non è possibile determinare la quantità di moto e la posizione, perché o si osserva uno o l'altra, e quindi la

particella risente dell'osservazione. Questa sorpresa che faceva capire che nulla era predicibile, spiazzò anche Einstein, che affermò: «Dio non gioca ai dadi». Poi dovette ammettere che la meccanica quantistica effettivamente funzionava, ma – e questo i sostenitori della trasposizione della meccanica quantistica in altri campi non lo considerano – essa vale solo nel mondo subatomico. Perché, se valesse anche nel mondo superatomico, accadrebbe che, ad esempio, le lettere di un testo scritto al computer si accartoccerrebbero e si scontrerebbero tra di loro. Invece restano esattamente dove vengono messe digitando i tasti. Quindi in questo caso la meccanica quantistica non si applica. Altrimenti vi dovrebbe essere la totale imprevedibilità del tutto. Invece, nel mondo superatomico vi è possibilità di previsione ed è possibile sapere ciò che accade. Non sappiamo ancora perché si passa dal subatomico al superatomico, ma sappiamo che nel primo la meccanica quantistica funziona, nel secondo no.

I sostenitori della non conoscibilità della verità citano di frequente Popper, per sostenere che nessuna teoria è sicuramente vera, ma, al massimo, è vera sinché non viene falsificata.

Mi viene da sorridere per due ragioni: come ha detto molto bene Roberta De Monticelli, quelli che sostengono che la verità non esiste, o che non è conoscibile dagli uomini, non si rendono conto di fare un'affermazione che presume di essere vera. Quindi, c'è una contraddizione enorme in questa frase. Inoltre, e il discorso ci porterebbe lontano perché bisognerebbe introdurre il meccanismo del *metalinguaggio*, il problema diventa quello di capire se sia possibile fare a meno dell'idea che vi sia una verità. Credo di no, perché se non c'è verità, o se non è conoscibile dagli uomini, non c'è nemmeno più la differenza tra colpevole ed innocente. Si potrebbero fare, allora, estrazioni a sorte di colpevoli!

Nel *Gargantua* c'è un gustosissimo episodio che racconta di un giudice che viene sottoposto a procedimento disciplinare, perché decideva i processi tirando i dadi: davanti alla Corte d'Appello che lo deve giudicare, si difende ammettendo di aver fatto così per tutta la sua carriera, solo che poi, invecchiando gli si era abbassata la vista, e non vedendo più bene i numeri sbagliava e ci si è cominciati a lamentare delle sue sentenze. Ma per tanti anni nessuno si era mai lamentato! Inoltre, aggiunge,



dato che la qualità migliore di un giudice è far sedimentare le passioni, lui aspettava anni a tirare i dadi perché così tutto diventava più tranquillo.

Ho fatto questa digressione perché, se fosse vero quello che sostengono coloro che ritengono che la verità non esiste e vale solo il contraddittorio, cadremmo negli assurdi del giudice del *Gargantua*. Se pensiamo, infatti, che sia giusto fare un po' di sacrifici umani per placare qualche divinità, allora diviene inutile fare i processi; meglio sorteggiare le sentenze, magari abbinandoli alla lotteria di Capodanno, così uno vince il primo premio e un altro venti anni di carcere! Se, invece, vogliamo dare un senso alle nostre attività, dobbiamo partire dal presupposto che la verità esista e che sia conoscibile.

Qui, però, va introdotto un ulteriore elemento: nel processo non può mai esserci una verità che sia diversa da quella che emerge dal processo stesso. Si tratta di un grosso limite dovuto al fatto che, come dice il brocardo, «*quod non est in actis non est mundo*», ossia «ciò che non c'è negli atti non c'è nel mondo». La scienza propria del giudice, quindi, non vale. Se il giudice sa una cosa per i fatti suoi non può trasferirla nella decisione, o

per lo meno non può metterla nella motivazione della decisione.

Da ciò derivano delle conseguenze importanti. Chi, come me, pensa che ci sia una verità storica antecedente il processo, ritiene anche che tutte le regole di nullità, d'inammissibilità, decadenza ed inutilizzabilità limitino la capacità cognitiva del giudice.

Alcune di queste regole sono sacrosante, ed è giusto limitare la potestà cognitiva del giudice, perché si potrebbe arrivare a dire, come si è fatto per secoli, che l'imputato è l'unico soggetto che sa la verità del processo. Solo che se è innocente sa solo di esserlo, se è colpevole, invece, sa tutto. Allora, per secoli è stata impiegata la tortura perché si diceva che dato che l'imputato conosceva la verità, bisognava chiederla solo a lui. Ma, dato che senza tortura l'imputato non sempre parlava, allora si usava la tortura.

Sono state portate avanti, giustamente, critiche durissime alla tortura, che naturalmente condivido. Ma la tortura è un problema morale, non concettuale, perché da quest'ultimo punto di vista l'errore deriva non dal mezzo, ma

dall'inquirente se è un cretino! Perché è chiaro che se l'inquirente fa capire all'imputato, sotto tortura, cosa vuole sentirsi dire, quello glielo dice di sicuro. Il problema è quello di fare domande senza far sapere cosa si vuole sentire dire in risposta. Siccome, purtroppo, abbiamo ancora casi di tortura, con morti nelle mani della polizia giudiziaria, certe situazioni si ripetono ancora oggi.

Vorrei ricordare la famosa vicenda delle “tute blu di via Osoppo”. Si trattava di una rapina compiuta da persone che si erano vestite con tute blu da operai. Dopo lunghissime indagini la Polizia era riuscita a trovare i sospetti autori. Senonché i Carabinieri avevano arrestato altri sospetti autori e li avevano malmenati sin quando questi ultimi avevano confessato una cosa non commessa. Coloro che, poi, nel processo sono stati ritenuti i veri colpevoli si difendevano dicendo che se c'erano già altri che avevano confessato perché si insisteva a cercare colpevoli diversi? Il problema era che quelli che erano stati pestati non erano i veri colpevoli.

La questione trascende il tema della tortura; noi abbiamo davanti persone che, a parte gli imputati che di solito tendono

a dire il meno possibile – tanto che io ho una profonda invidia per i professori, perché ascoltano gente che non sa niente ma che cerca di dire lo stesso qualcosa, mentre io ascolto gente che sa tutto ma che non vuol dire niente – hanno come massimo desiderio quello di andare a casa il più presto possibile. Perché stare in tribunale è disagiata, perché si tratta di un ambiente percepito come ostile, per di più con l'ammonimento a dire la verità (cosa piuttosto curiosa qualora non si creda che la verità esiste) e delle conseguenze a cui si va incontro se non la si dice.

Comunque sia, i testi, così come anche collaboratori di giustizia poco seri, tendono ad assecondare chi interroga. Quindi, le domande – oltre a dover essere verbalizzate – devono avere il minor contenuto informativo possibile, perché altrimenti si rischiano situazioni come questa: chi interroga domanda a un falso collaboratore di giustizia se ha partecipato ad una rapina e gli fornisce elementi di troppo; è probabile che l'interrogato, che sino a quel momento non sapeva nulla, apprenda tutta una serie di dati che potrà riutilizzare a suo comodo un'altra volta, continuando a dire il falso. È, dunque,

essenziale la professionalità dell'inquirente, oltre che del giudicante.

Dico questo per evidenziare come sia necessario avere la visione completa di quanto accaduto prima di un processo; perché se invece tutto ciò che è successo prima del dibattimento viene sottratto alla cognizione del giudice, e il giudice non è informato, o lo è solo tramite le contestazioni, diventa molto difficile per lui capire come sono andate le cose.

Una seconda questione riguarda le «regole di esclusione», secondo la definizione utilizzata nel mondo anglosassone, mentre da noi esse sono chiamate regole di «inutilizzabilità», «inammissibilità», «decadenza», eccetera.

Trovo che il loro ampliamento sia una cosa perniciosa: non voglio dire, con questo, che nel processo penale debba entrare tutto. Dico, però, che in quel mondo anglosassone c'è una differenza fondamentale rispetto al nostro: l'organo decidente è diviso in due parti, giudice e giuria. Il giudice decide sull'ammissione delle prove, mentre la giuria decide sulle prove ammesse; quindi, salvo casi particolari – quelli che si vedono al cinema quando il giudice dice alla giuria: «Non tenete conto di

quest'ultima frase» – che sono rarissimi, la giuria non viene neppure a conoscenza delle prove non ammesse.

Da noi, invece, la giuria non esiste. Anche in Corte d'Assise c'è un unico collegio giudicante, composto dai giudici popolari e dai due magistrati. Ed è l'intero collegio giudicante a decidere sull'ammissibilità o meno di una prova. Possono decidere di non utilizzare una prova, ma comunque la conoscono e nella loro testa c'è.

Oltre tutto, molte prove sono inutilizzabili soggettivamente. Per esempio, il codice dice che non sono utilizzabili le prove acquisite dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari. Il problema sta nel fatto che il termine delle indagini preliminari decorre dall'iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini nel Registro generale delle notifiche di reato. E, naturalmente, non tutti sono stati iscritti nello stesso giorno. Per cui, la prova acquisita dopo la scadenza del termine nei confronti di un imputato ma non dell'altro, non vale per il primo ma vale per il secondo. Il giudice sa che quella prova c'è, la usa per condannare un imputato, ma non può usarla per un altro imputato dello stesso dibattimento.

E allora si viene a trovare in una situazione in cui mai un giudice dovrebbe essere messo: sottoposto alla tentazione di scegliere se rispettare la legge rinunciando a fare giustizia, o di tentare di fare giustizia violando la legge, mentre il mestiere del giudice è fare giustizia nel rispetto della legge.

Si afferma che se una regola stabilisce che una prova non può essere ammessa, sarebbe pericoloso farla entrare nel processo perché svierebbe dall'accertamento conforme alla legge, che è quello che si richiede al processo.

Sembra giusto detto così, ma non lo è affatto.

Scendiamo a vedere in concreto cosa siano le inutilizzabilità nel nostro sistema: si tratta del non utilizzo di una prova vietata dalla legge. E con questa formula generica siamo tutti concordi. Ma, di fronte a questa petizione di principio c'è una realtà molto diversa. Prendiamo le intercettazioni telefoniche o ambientali che sono disciplinate in un modo minuzioso. La conseguenza è che se si viola una di quelle prescrizioni, quelle intercettazioni sono inutilizzabili. Ho visto centinaia di processi azzerati per il motivo che sto per illustrare.

Una delle regole prevede che le intercettazioni si eseguano nelle sale ascolto in essere presso la Procura della Repubblica; ma, per eccezionali ragioni di urgenza e per l'indisponibilità o l'inidoneità degli impianti della Procura, esse si possono fare presso impianti pubblici o presso impianti dei corpi di Polizia. Cosa accade, dunque? Adesso la giurisprudenza, fortunatamente, è stata modificata, ma ci sono stati casi innumerevoli come quello che vado a descrivere. Le intercettazioni vengono fatte dal pubblico ministero, previa autorizzazione del giudice. Ma può capitare che non vi sia il tempo per aspettare il provvedimento del giudice. Se, per esempio, una persona viene rapita e i rapitori chiedono un riscatto con una telefonata un paio d'ore dopo il fatto, ecco che i telefoni dei familiari del rapito vengono messi sotto ascolto immediatamente. In questi casi procede direttamente il pubblico ministero, ma entro 24 ore deve chiedere la convalida del provvedimento al giudice per le indagini preliminari, che, se non la concede, fa cancellare le intercettazioni già effettuate.

Allora, ai magistrati del pubblico ministero, che disponevano le intercettazioni d'urgenza – ripeto, di 24 ore –



non era mai venuto in mente di scrivere nel decreto con cui disponevano le operazioni, magari presso il Comando provinciale dei Carabinieri, o presso la Questura, di dover motivare due volte l'urgenza spiegando, da un lato, per quali ragioni di urgenza disponeva le intercettazioni il pubblico ministero e, dall'altro, per quali ragioni di urgenza venivano fatte utilizzando impianti diversi da quelli della Procura.

Ma i difensori avevano incominciato ad obiettare che in un articolo del codice c'era scritto «ragioni di urgenza», nell'altro «*eccezionali* ragioni d'urgenza»; era dunque necessario motivare specificatamente quali sono queste *eccezionali* ragioni d'urgenza, e il perché di questa eccezionalità.

Ho scritto più volte, quando ero in Corte d'Appello, delle sentenze in cui ho sostenuto che l'urgenza eccezionale andava ricercata nella psicologia del legislatore, che ragiona in un modo quando scrive le norme del Codice di procedura penale, e in un altro quando dispone le dotazioni finanziarie per gli impianti di ascolto alla Procura della Repubblica, che non ci sono mai in numero sufficiente, o non funzionano, o sono obsoleti.

Dunque, ci sono intercettazioni che provano il reato e la colpevolezza; il giudice le ha lette. Ma viene posta la questione che non era motivato il decreto di cui si diceva che dovevano essere effettuate presso i Carabinieri e quindi erano inutilizzabili.

Oppure, caso che a me è capitato, il difensore dice che il pubblico ministero ha chiesto il 23 dicembre la proroga (perché le intercettazioni vanno prorogate ogni 15 giorni). Il giudice ha ricevuto la richiesta di proroga il 24 (mentre le intercettazioni scadevano il 25), non ha pensato di emettere a Natale il decreto di proroga. Il giorno dopo, Santo Stefano, i termini erano scaduti. Essendosi allora accorto che il termine era scaduto e non era più prorogabile, ha proceduto a un nuovo decreto di autorizzazione. Che nessuno gli aveva mai chiesto, dato che era stata chiesta la proroga della precedente autorizzazione.

Nel caso di specie, trattandosi di criminalità organizzata, la scadenza era 40 giorni come termine iniziale e la proroga andava chiesta ogni 20, ma non cambia il dato finale. Quindi anche la nuova autorizzazione è concessa per 40 giorni. Il pm,

che aveva chiesto una proroga di 20 giorni e si è trovato un decreto di 40, ha fatto intercettazioni per il termine previsto, intercettazioni che sono venute sfalsate. Ed ecco che l'avvocato ha eccepito e ha chiesto che tutte le intercettazioni fossero escluse dal processo in corso. Ho dichiarato inammissibile questa eccezione, perché generica, facendo il cavilloso come gli avvocati, e rispondendo che non era stato detto dove si trovassero nel fascicolo tutti i decreti che dovrebbero essere stati sfalsati. La Corte di Cassazione non può richiamare gli atti della Corte d'Appello e mettersi lei a fare la ricerca. Abbiamo affermato da sempre il principio dell'autosufficienza del ricorso, e, quindi, mancando i decreti, la richiesta era respinta.

Siccome il difensore aveva letto un'altra mia sentenza che aveva le stesse indicazioni, ha indicato motivi nuovi, allegando un dvd nel quale forniva copia di tutti i decreti. Anche qui, eccezione respinta perché l'inammissibilità dei motivi originari comporta l'inammissibilità anche dei motivi successivi. Ossia, ho fatto quello che di solito fa l'avvocato, e così gli imputati stanno scontando la pena comminata.

Chiaramente, quando un giudice fa come fanno gli avvocati, questi ultimi si infuriano! Il problema, però, è questo: davvero, se riteniamo che la verità esista, e che il giudice debba cercarla, ha senso togliergli tutti questi apporti conoscitivi? Non si tratta, forse, di cavilli, ma sarebbe necessario che vi fossero prima di tutto termini rigorosi per le eccezioni, mentre da noi c'è il principio che l'inutilizzabilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Quindi, anche se mai dedotta prima, viene fatta all'ultimo grado, con la conseguente prescrizione.

Vorrei ricordare, infine, che la prescrizione che decorre dopo la condanna in primo grado, quindi, esiste soltanto in Italia e in Grecia.

Mi viene sempre in mente un aneddoto che Montanelli riferiva a Giolitti, il quale un giorno, uscendo dalla Presidenza del Consiglio, agli inizi del Novecento, accompagnato dal suo segretario, incontrò l'ambasciatore di Grecia e lo salutò in maniera molto deferente e rispettosa, al punto che il suo segretario si meravigliò, dato che non si trattava dell'ambasciatore di una grande potenza. E Giolitti gli avrebbe

risposto che noi italiani dovevamo essere molto grati alla Grecia, che ci evitava di essere l'ultima nazione d'Europa! I tempi cupi in cui viviamo ci fanno ricordare che cento anni dopo, forse, dobbiamo ancora essere grati alla Grecia.

Infatti, il fatto che sia passato un po' di tempo, e che questo impedisca al giudice di pronunciarsi, è una trovata che sconcerta sempre i colleghi stranieri con cui mi trovo a parlare, perché da loro, normalmente, quando inizia il processo non decorre più la prescrizione, come da noi nel processo civile, dove quando un processo inizia non vi è decorrenza di termini.

In realtà, è stravagante anche il fatto che l'imputato condannato in primo grado faccia appello, e questo faccia decorrere la prescrizione. Non si capisce la ragione. Infatti, è l'imputato che non si acquieta della pronuncia di primo grado e che vuole un altro giudizio. Perché allora dovrebbe decorrere la prescrizione?

Invece di modificare questo stato di cose in Parlamento vi erano disegni di legge sul processo breve e sul processo lungo.

Il primo si basa sull'idea che passato un certo tempo per ogni fase si estingueva il processo ma non il reato; quindi, vi

era un reato che astrattamente rimaneva perseguibile, ma un processo che non poteva più essere fatto.

Si può dire che sarebbe come se le ferrovie, per risolvere il problema dei ritardi dei treni, stabilissero che quando è l'ora di arrivo, il treno si fermi dove è arrivato, pure in aperta campagna, e faccia scendere tutti i passeggeri.

Il processo lungo è invece la conseguenza dell'idea di limitare il potere del giudice di escludere le prove superflue.

Come ho detto prima, ritengo arcaico il sistema processuale anglosassone.

Innanzitutto, per l'oralità, che è il perno di quel processo e che ha la radice storica nel fatto che vi è stato per molto tempo l'analfabetismo delle giurie. Non erano possibili atti scritti perché i giurati non sapevano leggere. Anche nell'antico diritto romano, il processo orale con giuria è il primo processo penale. Solo successivamente interviene la *cognitio extra ordinem*, perché i funzionari imperiali sapevano leggere e scrivere, e quindi facevano gli istruttori.

Una volta ho detto che l'oralità segna il ritorno al neolitico, perché la scrittura fu inventata per fissare il ricordo degli uomini.

Quindi, pretendere di azzerare tutto e far diventare tutto orale appare stravagante, anche perché ci sono dei procedimenti che sono davvero curiosi e che, con una bruttissima parola, chiamiamo di *oralizzazione*.

Noi abbiamo testi particolari, gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria, che sono testi che vengono a raccontare più o meno le stesse cose; fanno un lavoro seriale ed hanno, quindi, naturali difficoltà a distinguere tra un caso e un altro, soprattutto a distanza di anni dai fatti. Il codice prevede che i testi, in generale, possano essere autorizzati per consultare atti a loro firma. Normalmente, i testi non hanno atti simili, tranne, appunto, gli appartenenti alla Polizia giudiziaria, i quali redigono le annotazioni di servizio. Si verifica, quindi, la penosa situazione di questi testi che leggono la loro annotazione perché la testimonianza deve essere orale. Si tratta di una situazione imbarazzata, anche per gli errori di lettura e i conseguenti richiami al teste, che potrebbe essere risolta se fosse possibile che la lettura di quelle note fosse consentita direttamente ai giudici, fermo restando il diritto alla difesa di fare tutte le domande che vuole al testimone.

C'è poi un articolo del Codice che prevede che «della relazione peritale si può dare lettura solo dopo l'esame del perito». Mi sono sempre chiesto: ma se non ho potuto leggere la relazione del perito, cosa vado a chiedere al perito? E se invece l'ho letta, perché devo rifarlo solo dopo aver ascoltato il perito?

Per quel che riguarda le impugnazioni, ritengo che esse allontanino la verità, invece di avvicinarla.

Più o meno tutti i paesi hanno tre gradi di giudizio. Ma il problema sta nel fatto che da noi sono percorsi in concreto davvero tutti. Questo perché da noi c'è una presunzione di non colpevolezza sino a sentenza definitiva. La Convenzione europea per i diritti dell'uomo parla di «sentenza di condanna», mentre la nostra Costituzione dice «sentenza *definitiva* di condanna», ossia dopo tre gradi di giudizio. Quindi, se uno è in carcere, non può che essere in custodia cautelare anche se condannato in primo grado, mentre all'estero dopo sentenza di primo grado si è in espiazione pena. Poi le impugnazioni hanno il loro corso, ma da noi si tratta di custodia cautelare sia prima, sia dopo il giudizio di primo



grado, sia dopo il giudizio di appello. Se la Cassazione annulla con rinvio, sempre custodia cautelare resta. Dato il contorto sistema che abbiamo, il fatto che la percentuale di detenuti in custodia cautelare sia pari al 42% è miracoloso!

Questo fatto comporta che se uno è fuori resta fuori in attesa di sentenza, pure se condannato in primo e secondo grado. Se è in custodia cautelare, invece, possono decorrere i termini. Quindi, tutti impugnano, anche perché in ogni caso può maturare la prescrizione. L'impugnazione è a rischio zero, perché non capita nulla; in Italia, infatti, c'è il divieto di *reformatio in peius*, ossia se l'appellante è solo l'imputato, la Corte di Appello non può aumentargli la pena. In Francia, invece, è possibile: ed ecco che da loro viene appellato solo il 40% delle sentenze di condanna a pena da eseguire. Da noi tutte.

Quando ero agli inizi della mia carriera, un vecchio magistrato mi disse: «Ricordati che i giudici del tribunale sono come i padri. Severi quando necessario. I giudici della Corte d'Appello sono come i nonni. Di regola rovinano i nipoti!». Il problema è serissimo, perché il giudice di appello si trova in

una situazione che qualche volta è angosciante, perché urta il senso di giustizia. Ho fatto cinque anni in Corte d'Appello e conosco bene la situazione, e posso fare vari esempi.

Ipotizziamo un tentato taccheggio in un supermercato che diviene rapina impropria, perché il ladro sorpreso spinge il sorvegliante. Tre atti identici: uno a Milano, uno a Monza, uno a Sondrio. A Milano condanna a otto mesi, a Monza a un anno, a Sondrio a due anni. Il giudice d'Appello deve decidere nello stesso giorno tutti e tre i casi, identici con tre pene diverse, e non può alzare gli otto mesi di Milano. Tenderà, quindi, inevitabilmente, a uniformare tutto alla condanna più bassa, otto mesi, perché gli ripugna che tre persone che hanno commesso lo stesso reato siano punite in modo diverso. Questo trasforma, con l'andar del tempo, i giudici d'Appello in giudici "buonisti".

Parlavo una volta, prima dell'udienza, con un collega in un corridoio e vengo avvicinato da un imputato (l'ho riconosciuto come tale perché aveva in mano il decreto di citazione in giudizio) e mi ha chiesto dov'era che si «abbassavano le pene», ossia la Corte d'Appello.

Il fatto, quindi, che tutti si riversino in Corte d'Appello e poi in Cassazione, ha come conseguenza che, essendo la struttura piramidale, i giudici dei gradi superiori hanno un carico di lavoro maggiore rispetto a quello dei gradi inferiori e ciò si riverbera sulla qualità delle sentenze.

In Cassazione, teniamo in piedi la stragrande maggioranza delle sentenze di Appello, integrandole con quelle di primo grado, altrimenti dovremmo annullarle.

Il giudice d'Appello ha poco tempo, è sommerso di carte, frequentemente è anche demotivato, dato che al 99% è sollecitato da imputati condannati che cercano di prendere tempo, non ha tempo e voglia di guardare con grande attenzione le carte, mentre vuole sbrigarsi rapidamente. Ricordo cose terribili nei primi mesi in cui ero in Appello, e inorridivo quando sentivo frasi come «ma sì, diamogli le attenuanti generiche poverino! È venuto». Uno guardava il verbale di primo grado e si capiva che l'imputato aveva fatto di tutto in tribunale; e ora, in Appello, fingeva di essere buono per cinque minuti e veniva premiato con la riduzione della pena di un terzo? E perché mai?

Ognuno ha la sua visione; la mia è sempre stata quella secondo la quale il processo lo fa il giudice di primo grado. Il giudice delle impugnazioni deve correggere errori se ci sono, ma non può sostituire la sua valutazione a quella del giudice di primo grado, perché l'altro giudice ha visto le persone in faccia, le ha ascoltate, e ha vissuto davvero il processo. Rileggere gli atti con poco tempo e poca motivazione non consente una comprensione chiara dei fatti.

È poi vi è una curiosa contraddizione: in primo grado non vale niente che sia orale, mentre in appello non vale nulla che non sia scritto, e di orale non c'è quasi nulla, ma solo gli atti scritti in primo grado. Infatti, abbiamo mantenuto l'Appello tipico del processo con istruzione. Nell'articolo sulla rivista di Arel ho scritto una *malvagità* citando Thomas Hobbes, che nel *Leviatano* scrive una frase molto forte, pure se contiene qualche connotazione di verità: il termine *sovranità*, diceva Hobbes, significa né più né meno che quel che significa il termine *tirannia*, solo che coloro che sono in collera con il sovrano lo chiamano *tiranno*. Il termine *processo con istruzione* significa, né più né meno, che *processo inquisitorio*, solo che

coloro che sono in collera con il processo con istruzione lo definiscono processo inquisitorio.

Si diceva che di questo tipo di processo abbiamo conservato il sistema delle impugnazioni; il mondo anglosassone, che abbiamo copiato, non conosce nulla del genere. In quel sistema, per impugnare una sentenza bisogna avere prima di tutto il permesso del giudice che quella sentenza ha pronunciato. Il giudice può negare l'autorizzazione leggendo i motivi dell'appello e li può ritenere infondati. Quindi, è chiaro che una quota modestissima arriva al giudice *ad quem*, ossia a quello di impugnazione, il quale non è obbligato ad esaminare l'impugnazione. Lo fa solo se lo ritiene, altrimenti il processo è finito. La Corte Suprema degli Usa ha la regola dei quattro noni. I giudici, infatti, sono nove, e per esaminare un ricorso è necessario che almeno quattro lo chiedano. Altrimenti, anche qui il processo termina. La Corte Suprema riceve 50-60.000 ricorsi l'anno ma ne accetta solo 120, scegliendo quali fare perché, dicono i giudici, la funzione della Corte Suprema non è ascoltare tutti ma affermare principi di carattere generale.

Invece la Corte Suprema di Cassazione italiana tratta 100 mila processi l'anno, avendo l'Italia un quinto della popolazione statunitense. E questo spiega perché in Italia la giustizia non funziona. Abbiamo un meccanismo di acquisizione delle prove farraginoso, molto più di quello anglosassone. Si dice che l'Italia abbia imitato il modello anglosassone, ma non è vero. Per esempio, da noi la Polizia giudiziaria non può riferire quello che *de relato* hanno detto i testi o l'imputato. Da loro sì. Si tratta della famosa frase dei telefilm: «Tutto quello che dirai potrà essere usato contro di te in tribunale», che proprio questo indica. La polizia può andare in tribunale e riferire cosa ha detto l'imputato. Da noi la domanda è inammissibile e la risposta inutilizzabile.

Vorrei fare alcune ulteriori precisazioni: ricordo che il processo accusatorio non è compatibile con l'azione penale obbligatoria. Questa, infatti, significa non soltanto che il pm ha l'obbligo di procedere, ma che il giudice deve supplire all'eventuale inerzia del pm. Ciò significa che se il pm ritiene che un procedimento debba essere archiviato, non può archiviarlo, come invece accade nel mondo anglosassone, dove si può

decidere di non procedere anche perché un processo può essere troppo costoso. In Italia, invece, il pm deve chiedere l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari a non procedere. E il giudice può darla o negarla, e far continuare il processo. Se, poi, il pm è inerte e non vuole arrivare al processo, potrebbe elevare l'accusa ma non portare prove. In questo caso il giudice del dibattimento deve cercare lui le prove, disponendole d'ufficio (art. 507 Cpp), il che vuol dire che non siamo in un processo accusatorio, ma in uno inquisitorio pubblico.

Negli Usa il pm, salvo casi rarissimi che finiscono, infatti, sui giornali, non perde mai. Perry Mason è fantasia! Il pm non va a giudizio se non è sicuro, come si è visto nel caso di Strauss-Kahn. Non solo, ma se il processo va male, il procuratore ritira l'azione. Di imputati assolti, quindi, ce ne sono pochissimi, tanto è vero che da loro nel 90% dei procedimenti l'imputato si dichiara colpevole, perché l'imputato colpevole sa che se va al dibattimento è rovinato, dato che sarà sanzionato pure l'aver fatto perdere tempo.

Secondo dato: non è vero che nel processo cosiddetto inquisitorio e che io chiamo con istruzione, il giudice fosse

condizionato dal pm. Anzi, nel vecchio codice era considerato buon giudice proprio quello che conosceva anche le virgole dell'istruttoria. Ed era proprio questo tipo di giudice a individuare i punti deboli dell'istruzione.

Ma c'è un aspetto decisivo: anche nel mondo anglosassone, come da noi, il pm non è affatto, come diceva l'ex presidente del Consiglio, «l'avvocato dell'accusa». Il pm è un organo di giustizia, e non può essere paragonato all'avvocato. Infatti, se il pm va in udienza sapendo che l'imputato è innocente e ne chiede la condanna, commette il delitto di calunnia. Se sostiene questa richiesta con atti falsi, redatti da lui o da altri, risponde di falso ideologico materiale in atto pubblico e di uso di atto falso. Commette dei delitti, quindi, ed è punito se mente.

Se, invece, il difensore dell'imputato, colto da crisi di coscienza, si alza e dichiara al giudice che non si può pensare di assolvere il suo cliente, che è colpevole di quanto ascrittogli, questo avvocato commette i delitti di infedele patrocinio e di rivelazione di segreto professionale. Cioè, è punito se dice la verità.



Mi si deve, quindi, spiegare che uguaglianza possa esserci tra una parte che commette delitti ed è punita se mente e una che commette delitti ed è punita se dice la verità!

Da questo deriva la differente posizione delle parti; e non dal fatto, come si racconta, che pm e giudice sono colleghi. La distinzione sta nel fatto che l'organo dell'accusa, che poi è più giusto chiamare organo promotore di giustizia, titolare dell'azione penale, è quello che deve portare le prove al giudice perché questi le giudichi, certamente in contraddittorio. Trovo dissennato, però, che si butti via tutto ciò che è stato fatto dal pm e dalla Polizia giudiziaria. Cosa che facciamo solo noi.

Vi è poi da notare l'atteggiamento delle parti nel processo. In quello accusatorio, come è nel mondo anglosassone, alle parti sono imposti doveri rigorosissimi. Sono rimasto impressionato nel leggere cosa prevede il Codice deontologico stabilito dall'American Bar Association, corrispettivo di quello stabilito dal Consiglio nazionale forense italiano, rispetto al comportamento che deve tenere un avvocato, qualora venga a sapere che un suo cliente si accinge a testimoniare il falso. Negli Stati Uniti, infatti, al contrario che da noi, l'imputato

non può mentire. Da loro l'imputato può tacere. Ma se parla a proprio favore deve giurare di dire la verità, e diventa teste di se stesso. E se mente rischia pene fino a 25 anni di carcere. Il Codice deontologico stabilisce che se l'avvocato viene a sapere che il suo cliente sta per dire il falso, deve per prima cosa cercare di dissuaderlo. Se fallisce deve dismettere il mandato. Se non può dismettere il mandato senza ritardare il processo (quella che qui è l'attività principale dei difensori), deve far precedere la testimonianza dalla sua dichiarazione al giudice che la suddetta testimonianza avviene contro il suo parere e che le uniche domande che può fare al suo assistito sono «come si chiama?» e «che cosa ha da dire?». Altrimenti viene radiato, oltre al fatto che rischia di finire in carcere per concorso in spergiuo.

Allora, essendo standardizzato il comportamento, se l'avvocato fa così, e non può fare altrimenti perché sennò viene radiato, sta di fatto dicendo al giudice che il cliente sta mentendo.

Se, invece, si osserva cosa accade nelle nostre aule di giustizia, quali sono i comportamenti degli avvocati, ci si rende conto della situazione. Una volta ho rischiato di incorrere nei rigori

disciplinari perché mi è scappata una frase dal cuore, rivolto al tribunale: «Ma se un vicino di casa si comportasse come l'avvocato cosa gli faremmo? Gli metteremmo le mani addosso!». All'estero, quello che da noi fanno gli avvocati, e parlo di quelli per bene, e non dei banditi, fa inorridire. Farò due esempi.

Una volta feci una rogatoria in Svizzera, che come è noto sta a soli 60 chilometri da Milano. C'erano avvocati italiani e svizzeri che avevano proposto una raffica di eccezioni. Il magistrato svizzero le rigettò tutte. Un avvocato italiano si alzò e annunciò di avere altre eccezioni; il giudice rispose che non poteva più proporle. Non perché ci fosse qualche preclusione, ma perché infondate. L'avvocato italiano, allora, domandò come facesse il giudice a saperlo non avendole ancora ascoltate. E il giudice di rimando: «Perché parto dal presupposto che lei sia una persona per bene e che non viene qui a far perdere tempo alla giustizia; quindi, se lei avesse avuto eccezioni più fondate di quelle che mi ha fatto prima, e che ho respinto perché infondate, me le avrebbe sottoposte prima. Se non le ha fatte prima vuol dire che non aveva nulla di meglio. Quindi, non faccia perdere tempo». Dato che l'avvocato voleva

replicare il giudice lo ha avvertito che stava per chiamare la polizia! E la cosa è finita lì.

Da noi si sarebbe andati avanti tre giorni, come accade sempre, dato che in Italia non abbiamo strumenti simili a quelli che hanno in altri paesi, come ad esempio il *Content of Court*, che è strumento potentissimo nelle mani del giudice. Tutto quello che fanno le parti e che al giudice non piace può portare al loro arresto, o comunque a sanzioni anche pecuniarie immediatamente eseguite, come mi è stato raccontato di un avvocato italiano molto famoso, che è andato in Gran Bretagna per una rogatoria e ha cominciato a parlare a vanvera – come di solito fa – per essere interrotto dal giudice con le parole: «La Corte la ringrazia», che è la formula cortese per togliere la parola. L'avvocato non si è fermato, ma è stato bloccato dai colleghi britannici, che lo hanno avvisato che doveva solo fare un inchino e sedersi, altrimenti sarebbe finito dritto in carcere.

Se anche noi avessimo strumenti di questo genere probabilmente i processi italiani non durerebbero l'eternità, come attualmente accade!

Certo, c'è sempre il rischio dell'abuso, però se si vede cosa accade da noi, tranne in Cassazione, si comprendono le ragioni di quel che dico.



# Pubblicazioni AREL

## La rivista dell'AREL

- 1/2005. Gli ultimi dieci mesi di legislatura. L'Ue dopo i no alla Costituzione europea. Basilea II
- 1/2005. Supplemento - La riforma dell'Onu
- 2/2005. Tornare a crescere. Idee per la competitività dell'Italia, a cura di **Paolo Guerrieri**. Conclusioni di **Enrico Letta** e **Pierluigi Bersani**
- 3/2005. Vent'anni di idee, dibattiti e proposte, a cura di **Mariantonietta Colimberti**
- 1/2006. Compendio della XIV legislatura, a cura di **Mariantonietta Colimberti**, **Raffaella Cascioli** e **Gianmarco Trevisi**
- 2/2006. Dibattito sulla Costituzione, con **Leopoldo Elia**, **Marco Follini**, **Dario Franceschini** e **Giorgio Napolitano**
- 3/2006. Libano
- 1/2007. Immigrazione
- 2/2007. Nino Andreatta, a cura di **Mariantonietta Colimberti**
- 3/2007. Spagna-Italia. VIII Foro di dialogo, «Il momento di agire insieme»
- 1/2008. Città
- 2/2008. Confini
- 3/2008. Italia-Spagna. IX Foro di dialogo, «Alleanze per il rilancio dell'Europa»
- 1/2009. Crisi
- 2/2009. Muri
- 3/2009. Italia-Spagna. X Foro di dialogo, «Un motore mediterraneo per il rilancio dell'Europa»

1/2010. Popolo  
2/2010. Ricchezza  
3/2010. Italia-Spagna. XI Foro di dialogo, «Rilanciare l'Europa dopo le crisi»  
1/2011. Potere  
2/2011. Verità  
3/2011. Mino Martinazzoli

## Conversazioni dell'AREL

1. **Edoardo Boncinelli**, Per leggere la realtà e correggere gli errori dell'individuo occorre il «collettivo umano» (2010)
2. **Giovanni Maria Flick**, Sussidiarietà e principio di prossimità, quali modelli per uscire dalla crisi? (2010)
3. **Vincenzo Camporini, Giampaolo Di Paola, Enrico Letta, Tommaso Padoa-Schioppa**, Nuovi muri in Europa e nel mondo: dove vanno la Nato e la Ue? (2010)
4. Il popolo, dalla plebe alla società civile. Conversazione con **Eugenio Scalfari**. Introduzione di **Enrico Letta** (2010)
5. **Enrico Giovannini**, Misurare il benessere delle persone e della società: una sfida per la statistica e la politica (2011)
6. **Miguel Gotor**, Una democrazia difficile. Il potere in Italia da Aldo Moro a Silvio Berlusconi (2011)

Finito di stampare il 5 marzo 2012  
Grafica Cristal S.r.l., Via Raffaele Paolucci, 12/14 - 00152 Roma